



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218

UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it



REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.44 del 9 Giugno 1998
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.4 del 17 Gennaio 2000
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.8 del 4 Marzo 2004
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.10 del 28 Febbraio 2005
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.9 del 12 Marzo 2007
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.18 del 27 Marzo 2008



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3 – Entrate tributarie comunali
- Articolo 4 – Agevolazioni tributarie
- Articolo 5 – Aliquote e tariffe

TITOLO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 6 – Forma di gestione
- Articolo 7 – Il Funzionario Responsabile del Tributo

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLO

- Articolo 8 – Dichiarazione tributaria
- Articolo 9 – Attività di controllo
- Articolo 10 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 11 – Rapporti con il contribuente
- Articolo 12 – Diritto di interpello

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

- Articolo 13 – Avviso di accertamento
- Articolo 14 – Notifica a mezzo posta

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 15 – Contenzioso
- Articolo 16 – L'autotutela
- Articolo 17 – Accertamento con adesione

TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 18 – Riscossione
- Articolo 19 – Sospensione e dilazione del versamento
- Articolo 20 – Interessi
- Articolo 21 – Rimborsi
- Articolo 22 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

TITOLO IV – SANZIONI

- Articolo 23 – Graduazione delle sanzioni

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 24 – Norme finali



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato con delibera della Giunta comunale od ordinanza sindacale, quale responsabile della gestione del tributo. In ogni caso il termine "funzionario" non è legato alla specifica qualifica contrattuale;

f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;

h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, N.446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, N.449, disciplina le varie attività che il contribuente e il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

3. Le norme del presente regolamento si applicano se ed in quanto non contrastanti con quelle speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge che le prevede non abbia carattere cogente.

3. Le Organizzazioni non Lucrative di Unità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, N.460, sono esonerate dal pagamento dei tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti, limitatamente agli immobili direttamente destinati alle rispettive finalità statutarie.

4. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze e da copia dello statuto.

5. Il funzionario responsabile verifica la spettanza o meno dell'esenzione e ne dà comunicazione scritta al richiedente.

6. L'esenzione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

7. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. L'organo competente delibera le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.



CITTÁ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi di competenza del Comune deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote vigenti si intendono prorogate di anno in anno.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, N.446.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo N.446 del 1997 ovvero non iscritti all'albo di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'articolo 1, lettera b).

4. A tal fine il Comune dovrà puntualmente disciplinare criteri e modalità di svolgimento della suddetta attività. I soggetti affidatari dovranno possedere comprovata capacità tecnica, morale e finanziaria.

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, o con ordinanza sindacale, per ogni tributo di competenza del Comune o per le entrate tributarie in generale, viene designato un funzionario reputato idoneo per le sue capacità personali e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dal successivo articolo 15;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Nell'atto di nomina del funzionario responsabile d'imposta, viene altresì individuato il dipendente che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, può sostituirlo in tutte le attività ad esso affidate, compresa la firma degli atti.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante, per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 9: Attività di controllo

1. L'Ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, a tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. La Giunta comunale, nell'ambito della programmazione dell'attività, può decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non è stato fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti, con riguardo alle azioni di cui al 2° comma, e/o all'eventuale evasione recuperata.

Articolo 10: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti.

Articolo 11: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. L'Ente, ai fini del reperimento dei propri dati, eviterà di chiedere documentazione già in suo possesso.

Articolo 12: Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.

2. Il Comune, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente.

3. Nel caso in cui il quesito venga formulato in prossimità di scadenza per l'adempimento oggetto del quesito, l'ufficio potrà fornire risposta verbale a cui dovrà seguire comunque quella scritta.

4. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma 2, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 13: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza:

- a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- c) recupera l'omesso, parziale e tardivo versamento del tributo;
- d) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento

2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo.

Articolo 14: Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

2. Spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

legislativo N.546 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile; il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1), può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

6. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va notificato al destinatario dell'atto, con gli stessi mezzi previsti per gli accertamenti.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso e successivamente da comunicare all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.



CITTÁ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

Articolo 17: Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 N.218 in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18: Riscossione

1. Nel caso di gestione diretta delle riscossioni, in deroga alle vigenti disposizioni relative al tributo, i versamenti dei tributi possono essere effettuati secondo quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto legislativo N.446/97, e a mezzo di pagamento Bancomat, se non diversamente previsto.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29.12.1973, N.602, modificato con D.P.R. 28.1.1988, N.43.

Articolo 19: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali od a particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. In casi eccezionali, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati per importi superiori a € 2.600, il Funzionario Responsabile, anche con parere della Giunta Comunale, può accordare il pagamento dei medesimi in rate bimestrali, di pari importo, fino ad un massimo di nove, previa applicazione, a decorrere dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Qualora le somme da rateizzare superino l'importo di € 7.746, il contribuente provvederà a stipulare apposita fidejussione di importo pari al 50% delle somme complessivamente dovute, ad escussione diretta del Comune, che dovrà essere esibita all'Ufficio competente entro il termine per il pagamento della prima rata.

Articolo 20: Interessi

1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 la misura annua degli interessi per ritardato ed omesso versamento dei tributi di competenza del Comune è determinata in 2,5 punti percentuali in più rispetto al tasso legale annuo di interesse.

2. Gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili, con maturazione giorno per giorno.

3. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente in caso di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

Articolo 21: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dall'avvenuto pagamento. Il termine del rimborso, in caso di procedimento contenzioso, decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Nel caso di esercizio del potere di autotutela, il termine di cui al comma 4) dell'articolo 16, decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento. Il rimborso può essere disposto anche d'ufficio.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, provvede all'effettuazione del rimborso stesso o notifica con raccomandata R.R. il provvedimento di diniego. La richiesta di elementi aggiuntivi e chiarificatori sospende la decorrenza dei termini fino alla loro produzione.

Articolo 22: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- 1. Non sono dovuti i versamenti spontanei e non sono effettuati i rimborsi per l'imposta comunale sugli immobili quando l'ammontare annuo dell'imposta non supera € 13**
- 2. Non sono dovuti i versamenti spontanei e non sono effettuati i rimborsi per l'imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni quando l'ammontare annuo dell'imposta non supera € 4**
- 3. Non sono dovuti i versamenti spontanei e non sono effettuati i rimborsi per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera quando l'ammontare annuo della tassa non supera € 4**
- 4. Non si procede all'iscrizione a ruolo e non sono effettuati sgravi e rimborsi della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani se l'importo da iscrivere a ruolo non supera € 12**
- 5. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare annuo o totale comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi € 20.**
- 6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.**



CITTÁ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

TITOLO IV: SANZIONI

Articolo 23 – Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimo e massimi stabiliti dalla Legge per le varie fattispecie di violazioni, competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie all'applicazione delle sanzioni, quali l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, l'esame delle eventuali deduzioni difensive e l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo ai criteri oggettivi e, in presenza di deduzioni difensive, anche ai criteri soggettivi (personalità dell'autore, condizioni economiche ecc.) indicati dalla legge.

2. Tuttavia, nel solo caso del procedimento della liquidazione, la sanzione amministrativa del 30% per tardivo versamento prevista dall'articolo 13 del DLGS 18.12.1997 N.471, è applicata nella misura del 5% nei confronti di chi ha effettuato il versamento con un ritardo non superiore a 30 giorni e del 10% se il ritardo non supera 180 giorni.

3. La riduzione della sanzione è applicata solo quando il versamento effettuato tardivamente non comporta recupero d'imposta da parte dell'Ente.

4. Le disposizioni del 2' comma si applicano ai provvedimenti di liquidazione che verranno emessi a partire dal 1' gennaio 2005.



CITTÁ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

N.Verde 800 – 273 218



UFFICIO TRIBUTI

Fax 051 843563 tributi@smarconi.provincia.bologna.it

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.